

**Cass. civ. Sez. II, 29-04-1994, n. 4154**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Antonio BRONZINI Presidente

" Vincenzo DI CIÒ Consigliere

" Domenico GIAVEDONI Rel. "

" Girolamo GIRONE "

" Vincenzo CARNEVALE "

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto

da

ESSE - CI S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Cherubini Vittorio, corrente in Narni (TR), via Flamina Km. 90, elettivamente domiciliata in Roma, Via Girolamo da Carpi n. 6, presso l'Avv. Furio Tartaglia, difesa dall'Avv. Piermarino Piermarini per delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

TECNOCRAFT S.N.C., di Ilario Vigé e C., elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Monti Parioli n. 6, presso l'Avv. Nicola Mandara che la difende insieme all'Avv. Paolo Emilio Amadio per delega in calce al controricorso.

Controricorrente

Per la cassazione della sentenza n. 1205/89 della Corte di Appello di Milano 15.3.89 - 18.7.89.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.7.93 dal Cons. Rel. Dott. Giavedoni.

Udito per il ricorrente l'Avv. Piermarini che ha chiesto l'accoglimento.

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Dettori che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo con assorbimento del 2°.

(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate nell'intestazione e nel testo della sentenza è nell'originale della sentenza).

### Svolgimento del processo

La S.n.c. Tecnocraft di Vegé Ilario e C. conveniva avanti al Tribunale di Milano la S.r.l. ESSE-CI deducendo di aver stipulato con la stessa un contratto di agenzia, della durata di due anni, e di essere rimasta creditrice, alla chiusura del rapporto, per differenze provvigioni, provvigione relativa ad un contratto concluso successivamente alla cessazione del vincolo, ed indennità di fine contratto per complessive lire 41.938.800 delle quali chiedeva il pagamento.

La convenuta eccepiva la nullità del contratto per essere stato sottoscritto da persona sfornita

dei relativi poteri e perché l'agente non era iscritto nell'apposito ruolo. In via riconvenzionale chiedeva la restituzione delle provvigioni pagate.

Il Tribunale rigettava sia le eccezioni della convenuta che la domanda riconvenzionale e, accogliendo in parte la domanda principale, condannava la convenuta a pagare all'attrice la minor somma di lire 23.125.500.

La Corte di Milano, su appello principale della ESSE-CI ed incidentale, della Tecnocraft, rigettato il primo e accolto parzialmente il secondo, condannava la ESSE-CI a pagare la soc.

Tecnocraft l'ulteriore somma di lire 9.400.000, relativa al contratto stipulato bensì dopo la cessazione del rapporto, ma su segnalazione dell'agente, soc. Tecnocraft.

Avverso la sentenza ricorre a questa Corte la soc. ESSE-CI con due motivi di censura.

Resiste l'intimata con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9 della legge 12 marzo 1968, n. 316; 12 disposizioni sulla legge in generale; art. 1418, primo comma, artt. 1343, 2126, 2291 e segg. c.c., art. 409, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice, assumendo che la Corte del merito era incorsa nel duplice errore di aver ritenuto sufficiente, ai fini di evitare il divieto di stipula di contratti da parte di una società non iscritta nel ruolo degli agenti, la iscrizione di uno solo degli amministratori della stessa, ed inoltre di aver ritenuto applicabile al contratto di agenzia l'eccezionale disposizione dell'art. 2126 c.c. dettata in tema di lavoro subordinato. Il tutto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha espresso l'avviso che l'interpretazione data dalla ricorrente alla disposizione dell'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 316 fosse troppo "formalistica" ed ha mostrato di ritenere che da tale norma non potesse desumersi la nullità del contratto (mettendosi, palesemente, in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte - cfr. fra le più recenti, sentenze 10 giugno 1992, n. 7112; 19 agosto 1992, n. 9675; 09 dicembre 1992, n. 12990). Tuttavia, a ben vedere, la ratio decidendi non si è focalizzata sulla accennata interpretazione (non condivisibile) della norma citata, avendo espressamente la Corte dichiarato di non voler approfondire la questione, bensì su una ritenuta applicabilità, per analogia, anche al contratto in esame della norma di cui all'art. 2126 c.c., relativa al contratto di lavoro subordinato, che sancisce l'irrilevanza della nullità o dell'annullamento sugli effetti del contratto stesso (nonché il diritto del prestatore alla retribuzione se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del lavoratore).

Da questo si deve ricavare che anche la Corte di Milano, pur non volendo affermarlo, ha finito con il ritenere la nullità del rapporto di agenzia stipulato da chi non iscritto nell'apposito albo, che altrimenti il richiamo all'art. 2126 c.c. non avrebbe avuto senso (mentre non mette neppure conto sottolineare l'incongruità di voler ritenere osservata la norma per effetto della iscrizione all'albo, uti singulus, di uno solo degli amministratori di una società) ma si deve ricavare altresì che, nell'estendere la portata dell'art. 2126 c.c., è caduta in una ulteriore violazione di legge, secondo l'assolutamente prevalente interpretazione dell'articolo accolta da questa Corte regolatrice.

L'art. 2126 c.c., oltre alla sua collocazione sistematica nella disciplina del lavoro nell'impresa, è norma eccezionale, che come tale non può trovare applicazione al di fuori dei casi e dei tempi considerati. La norma realizza una protezione del lavoratore particolarmente evidente, alla cui applicazione a rapporti diversi (ancorché di parasubordinazione) è di ostacolo non solo la specialità della disposizione, come si è osservato, ma la stessa lettera della norma, che ne esclude l'applicabilità nelle ipotesi di illiceità dell'oggetto o della causa, fattispecie quest'ultima che ricorre nell'ipotesi in esame (cfr. sentenza 08 maggio 1987, n. 4276 e altre).

Col secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 in relazione agli artt. 1742 e segg. c.c., con riferimento all'art. 360, n. 3, nonché n. 5, c.p.c. per contraddittoria e insufficiente motivazione sul punto decisivo, avendo la Corte di Milano riconosciuto alla Tecnocraft il diritto alla provvigione anche per l'affare stipulato dalla ESSE-CI con la soc. MOBIL. B dopo la

cessazione del rapporto di agenzia.

La Corte aveva ritenuto di attribuire rilevanza decisiva ad una lettera Tecnocraft alla quale poteva attribuirsi soltanto valore di generica segnalazione di una attività promozionale.

Il motivo è assorbito.

È palese infatti che se si sono ritenute non dovute le spettanze per l'attività svolta in costanza del rapporto, è inutile soffermarsi ad accertare se anche l'affare materialmente concluso dopo la cessazione del rapporto fosse stato correttamente considerato come "promosso" dall'agente.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa conseguentemente la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese di questo giudizio, ad altra Sezione C.A. Milano.

Così deciso in Roma il 7 luglio 1993.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 APRILE 1994.